

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per il diritto allo Studio Universitario dell'Università di Pavia

PREMESSO che EDiSU con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 1° luglio 2026, ha approvato il Bando di concorso per l'assegnazione di posti di Alunna e Alunno nei Collegi universitari per l'anno accademico 2026/2027, che disciplina l'assegnazione dei posti nei Collegi gestiti direttamente da EDiSU Pavia;

CONSIDERATO che all'art. 1 del Bando di cui in premessa, viene così definito, "A seguito di stipula di apposita convenzione, saranno disponibili, presso strutture residenziali private a Pavia, alcuni posti assegnabili da EDiSU attraverso il presente bando";

VISTA la convenzione per servizi residenziali stipulata in data 11 luglio 2024 fra EDiSU Pavia e Fondazione Camplus, con la quale Fondazione Camplus riserva n. 50 posti letto in favore di EDiSU con decorrenza dal 1/09/2024 e scadenza il 31/08/2027, presso il complesso denominato "Camplus Pavia" sito in Pavia in Via Giulotto n. 28/30;

VISTO che Fondazione Camplus è di recente divenuta gestore delle residenze universitarie nell'ambito del "Campus Aquae", site in Pavia via Cascinazza n. 15, e destinate all'ospitalità di studenti dell'Università di Pavia sino al 30 aprile 2027 salvo eventuali proroghe sino al 31 agosto 2027;

CONSIDERATA la necessita dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia (EDiSU) di disporre di ulteriori 20 posti letto, da selezionarsi tre le unità immobiliari a esclusiva discrezione di Fondazione per il periodo 1 settembre 2026 – 30 aprile 2027, con già manifestato interesse a proseguire sino al 31 agosto 2027, per mezzo dell'eventuale proroga di cui al punto precedente;

VISTA la richiesta inviata a Fondazione Camplus in data 08/07/2026 – ns. prot. 10163 – avente ad oggetto "Convenzione per l'erogazione di servizi residenziali presso Camplus Pavia: richiesta ampliamento numero posti letto per a.a. 2026/2027";

CONSIDERATO che

VISTO il testo completo della Convenzione predisposta e condivisa con Fondazione Camplus, che fa parte integrante della delibera;

ASSUNTO il parere del Direttore Amministrativo che attesta la legittimità e la correttezza del presente provvedimento;

con voti _____ espressi nelle forme di legge

1. Di approvare il testo della Convenzione tra EDiSU Pavia e Fondazione Camplus, che prevede un corrispettivo pari ad € 390,00 per n. 20 posti per il periodo 1 settembre 2026 – 30 aprile 2027;

2. Di impegnare la somma in uscita pari ad € 31.200,00, attività esente IVA, sul Tit. 1, Cat. 6, Cap. 1, Art. 7 - "Servizio Abitativo Spese per Posti in Convenzione" del Bilancio di Previsione 2026 per il periodo 1° settembre 2026 – 31 dicembre 2026;
3. Di imputare la somma in uscita pari ad € 31.200,00, attività esente IVA, sul Tit. 1, Cat. 6, Cap. 1, Art. 7 - "Servizio Abitativo Spese per Posti in Convenzione" del Bilancio di Previsione 2027, per il periodo 1° gennaio 2027 – 30 aprile 2027;
4. Di impegnare la somma in entrata pari ad € 31.200,00, attività esente IVA, Tit. 1, Cat. 2, Cap. 1, Serv. 20, Art. 1 – "Rette e Proventi da Posti Alloggio in Convenzione" del Bilancio di Previsione 2026 per il periodo 1 settembre 2026 – 31 dicembre 2026;
5. Di imputare la somma in entrata pari ad € 31.200,00, attività esente IVA, Tit. 1, Cat. 2, Cap. 1, Serv. 20, Art. 1 – "Rette e Proventi da Posti Alloggio in Convenzione" del Bilancio di Previsione 2027, per il periodo 1° gennaio 2027 – 30 aprile 2027;
6. Di autorizzare il Presidente dell'Ente a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 1;
7. Di trasmettere la presente delibera alla Fondazione Camplus, alla Direzione di EDiSU Pavia, all'Ufficio Contabilità e Bilancio ed all'economato del Collegio Castiglioni, per gli adempimenti conseguenti.

**CONVENZIONE
PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI
PRESSO CAMPLUS PAVIA**

Tra

EDiSU **Pavia**, con sede in Via Sant'Ennodio, 26 - 27100 Pavia (C.F. 96053130181), in persona del Presidente pro-tempore e rappresentante legale Prof. Giuseppe Celestino Faita - nato a Rivignano (UD) il 05/06/1962 e domiciliato per la carica in Pavia presso la sede dell'Ente, (di seguito denominato per brevità "EDiSU")

E

Fondazione CAMPLUS, con sede in Bologna (BO), Via Fossolo 23, codice fiscale e partita IVA 03915491207, rappresentata dal Vicepresidente, dott. Maurizio Carvelli, C.F. CRVMRZ 59S01Z326E, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità denominata "**Fondazione**")

di seguito e per brevità tutti denominati le "Parti"

Premesso che

- a) Fondazione ha la disponibilità dell'immobile sito in Pavia, Strada della Cascinazza 15, complesso residenziale denominato "Camplus Pavia Cravino Residence" ("Residence" o "Immobile");
- b) Camplus Pavia Cravino Residence è un immobile affidato in gestione a Fondazione Camplus a seguito dell'aggiudicazione della procedura indetta dall'Università degli Studi di Pavia.
- c) la gestione del Residence da parte di Fondazione Camplus ha avuto ufficialmente avvio in data 4 maggio 2026 ed è attualmente prevista fino al 30 aprile 2027;
- d) Fondazione Camplus ha manifestato interesse a proseguire la gestione dell'Immobile anche oltre tale scadenza, fermo restando che tale prosecuzione è subordinata all'aggiudicazione del relativo bando;
- e) La disponibilità dei posti letto oggetto della presente Convenzione è strettamente subordinata al permanere in capo a Fondazione Camplus del titolo che legittima la gestione dell'Immobile da parte dell'Università degli Studi di Pavia; tale circostanza costituisce presupposto essenziale e determinante del presente accordo.
- f) EDiSU ha esigenza di disporre dei posti letto oggetto della presente convenzione per l'intero anno accademico 2026/2027, sino al 31 agosto 2027;
- g) Le parti pertanto intendono disciplinare la collaborazione sino al 31 agosto 2027 fermo restando che l'efficacia delle prestazioni successive al 30 aprile 2027 è subordinata a quanto previsto al punto e) ed all'art. 2.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 — Oggetto del contratto

- 1.1) Fondazione si impegna, dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027 a riservare in favore di EDiSU Pavia 20 (venti) posti letto in camera doppia (da ora i "Posti Riservati") presso il Camplus Pavia Cravino Residence nelle unità immobiliari selezionate a esclusiva discrezione di Fondazione, fermo quanto previsto all'art. 2 per il periodo successivo al 30 Aprile 2027.
- 1.2) Qualora Fondazione mantenga la gestione dell'Immobile anche successivamente al 30 aprile 2027, le Parti potranno concordare di estendere la collaborazione sia in termini di tempo che in termini di posti, sempre previo accordo tra le parti. Fondazione si impegna quindi a comunicare ad EDiSU ogni informazione o provvedimento relativo alla prosecuzione della gestione dell'immobile oltre il 30 aprile 2027.
- 1.3) L'assegnazione dei Posti Riservati, come sopra disciplinata, è effettuata e accettata dalle Parti sul presupposto, a entrambe noto, del permanere dell'assegnazione del bando richiamato in premessa, senza necessità di un ulteriore accordo tra le Parti ed alle medesime condizioni economiche e contrattuali stabilite nella presente convenzione.
- 1.4) Fondazione dà atto della sottoscrizione, da parte degli assegnatari EDiSU Pavia del regolamento delle residenze universitarie dell'EDiSU che fornirà agli assegnatari un'adeguata e approfondita informazione sui doveri e sugli obblighi cui questi saranno tenuti durante il soggiorno presso la il Residence; gli assegnatari dovranno sottoscrivere il Regolamento dell'Immobile predisposto da Fondazione.

Art. 2 - Durata del contratto/convenzione

2.1 La presente convenzione è stipulata per la durata di 1 (uno) anno con decorrenza dal 1/09/2026 e scadenza il 31/08/2027, giorno in cui cesserà senza bisogno di disdetta o recesso alcuno dalle parti; è esplicitamente escluso il rinnovo tacito.

2.2 Costituisce presupposto essenziale della presente Convenzione il permanere in capo a Fondazione Camplus del titolo che legittima la gestione e la disponibilità dell'Immobile; di cui fornirà ad EDiSU idonea documentazione comprovante tale titolo

2.3 L'efficacia e la durata della presente Convenzione sono, pertanto, subordinate al mantenimento, da parte di Fondazione, dell'affidamento e della disponibilità del Residence. di cui al precedente punto 2.2.

2.4 La perdita, la revoca, il mancato rinnovo, la cessazione anticipata o comunque il venir meno, per qualsiasi causa, del titolo che attribuisce a Fondazione la gestione dell'immobile comporterà la risoluzione automatica della presente Convenzione dalla data di efficacia di tale evento, senza che EDiSU possa avanzare pretese riscarcitorie o indennitarie qualora il venir meno del titolo non sia

imputabile a Fondazione.

2.5 Le Parti si impegnano in ogni caso a collaborare in buona fede al fine di gestire l'eventuale fase di transizione conseguente alla cessazione della disponibilità della struttura.

Art. 3 - Destinazione dell'immobile

3.1 I Posti Letto presso il Residence assegnati ad EDiSU saranno destinati ad esclusivo uso residenziale in favore degli studenti universitari assegnatari di EDiSU essendo pertanto escluso, ogni uso diverso da quello pattuito nella presente Convenzione.

EDiSU s'impegna a comunicare al gestore della Residenza i nominativi degli studenti assegnatari del posto alloggio con almeno 2 (due) giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data prevista di accesso presso la struttura, nonché, con lo stesso preavviso, il rilascio di uno o più posti alloggio.

3.2 Per accedere alla Residenza l'assegnatario dei posti riservati a EDiSU dovrà fornire alla direzione della struttura un documento di identità come previsto dall'art. 109 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, restando inteso che la Direzione potrà rifiutare l'accesso di chi non fornisce il documento di identità.

3.3 EDiSU prende atto che qualora gli assegnatari dei posti ad essa riservati siano cittadini extra UE, essi saranno legittimati al soggiorno presso la Struttura solo qualora la loro presenza nel territorio della Repubblica Italiana sia in regola con la normativa applicabile in materia di immigrazione.

3.4 E' vietata la subconcessione anche parziale dei posti letto, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

3.5 Fondazione garantisce che l'immobile è idoneo allo scopo ed alla destinazione abitativa predetta.

Art. 4- Importi dovuti e pagamenti

4.1 Le parti convengono che l'importo dovuto da EDiSU Pavia per i posti letto oggetto della presente Convenzione, è pari ad € 390,00 (trecentonovanta/00) mensili per ciascun Posto Letto in camera doppia.

4.2 L'importo convenuto per i Posti Letto i di cui al precedente art. 4.1, sarà corrisposto da EDiSU nella formula "vuoto per pieno" e quindi verrà corrisposto a Fondazione a prescindere dall'effettivo utilizzo e/o assegnazione da parte di EDiSU.

4.3 L'importo pattuito con la presente Convenzione è comprensivo degli importi per le utenze.

4.4 Le fatture verranno liquidate previa emissione del documento contabile ed attestazione della regolarità contributiva e della regolarità del servizio prestato ad opera del Responsabile Designato da Edisu con cadenza trimestrale posticipata. I pagamenti dovuti in forza della presente Convenzione saranno eseguiti a mezzo bonifico bancario sulle coordinate comunicate da Fondazione, in rate trimestrali posticipate, con scadenza a 5 giorni data fattura.

Art. 5 - Accesso

Fondazione dovrà consentire l'accesso alla Residenza Universitaria al personale dell'EDiSU Pavia ogni

qualvolta la stessa ne abbia motivata ragione e con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi. In caso di straordinaria e urgente necessità il preavviso potrà essere ad horas.

Art. 6 - Consegna

6.1 EDiSU dichiara di aver visitato l'immobile e averlo trovato in ottimo stato ed adatto all'uso convenuto nella Convenzione e corre tale si impegna a riconsegnarlo alla scadenza.

6.2 Le parti sottoscriveranno Verbale di Consegna per ogni posto letto selezionato da Camplus tra quelli disponibili in Camplus Pavia Cravino Residence e assegnato. Resta inteso che EDiSU sarà responsabile per i danni e gli ammanchi di mobilio e suppellettili che siano in dotazione a ciascun posto letto assegnato.

6.3 EDiSU sarà responsabile nei confronti di Camplus per eventuali danni, fino a concorrenza dell'importo del deposito cauzionale versato dallo studente ai sensi del bando per il Diritto allo studio per effetto del quale lo studente stesso beneficia del posto alloggio; per eventuali importi eccedenti il suddetto deposito cauzionale, Camplus potrà rivalersi direttamente sull'assegnatario.

6.4 Nel caso in cui venga valutata la gravità dell'operato dell'assegnatario, EDiSU si attiverà per ottenere il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'assegnatario con conseguente liberazione dell'alloggio.

Art. 7 – Oneri Accessori

L'importo dovuto da EDiSU, come indicato all'art. 4.1, è comprensivo delle utenze e spese condominiali (riscaldamento, elettrica, gas ed acqua) ai termini precisati all'art.4.4, tassa rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile e delle singole unità immobiliari, con esplicita esclusione del minuto mantenimento degli alloggi, che resterà in capo ad EDiSU.

Art. 8 - Spese di registrazione

La presente Convenzione verrà registrata a cura di EDiSU. Le spese di registrazione della presente convenzione sono a carico delle parti in eguale misura.

Art. 9 - Foro competente

Per qualsivoglia controversia dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Pavia.

Letto, approvato e sottoscritto

Pavia, li _____ 2026

Fondazione Camplus

EDiSU Pavia